



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 ☎ 0967 / 49294-5 - Fax 0967 / 49180

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 4/2/2016

Art. 1

OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, ai fini dell'ottenimento di risparmi di spesa, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli, a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali. Possono essere, altresì, definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali, di lieve entità e comportanti esclusivamente invalidità micropermanenti.

Art. 2

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

1. I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
2. I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
3. I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;

La valutazione delle cause di esclusione dalla composizione transattiva sarà effettuata dal Responsabile del Settore Tecnico dell'ente, sulla scorta delle relazioni della Polizia Locale, e ne sarà data la motivazione.

Art.3

CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

Possono essere definiti transattivamente con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- A. La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificata;
- B. La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, dalla Polizia Locale, dai Carabinieri o dalla Polizia dello Stato, e supportata da adeguati riscontri probatori sia documentali che testimoniali. Non verranno prese in considerazione, le richieste di risarcimento non suffragate, senza giustificato motivo, dai processi verbali delle autorità di cui sopra;
- C. L'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provato esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la parte lesa dichiara che la spesa documentata è stata effettivamente sostenuta per le riparazioni oggetto del sinistro. Allo stesso documento fiscale deve essere allegata idonea documentazione fotografica.

- D. Qualora la parte lesa, all'atto della definizione transattiva, non abbia ancora sostenuto alcuna spesa per la riparazione del danno, dovrà presentare all'Ente i preventivi di spesa di almeno n. 2 diverse ditte. In mancanza, la ditta cui affidare la riparazione del danno verrà individuata di comune accordo tra la parte lesa e l'U.T.C.
- E. La somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare comunque l'importo massimo di €. 1000,00 (mille/00) per i danni alle cose e 2.500,00 (duemilacinquecento) per i danni alle persone, omniacomprendivi.

Art.4

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

L'interessato dovrà presentare apposita richiesta completa di ogni elemento utile alla istruttoria della pratica. La richiesta dovrà contenere:

- data, luogo e ora del sinistro;
- tipo e targa dei veicoli coinvolti;
- numero di polizza e compagnia di assicurazione dei veicoli;
- descrizione dettagliata della dinamica del sinistro e dei danni materiali visibili, e generalità di eventuali feriti;
- generalità di eventuali testimoni;
- Indicazione delle Autorità intervenute e relativi processi verbali di accertamento; Se non vi è stato intervento dell'Autorità specificarne le motivazioni;
- Documentazione fotografica dei luoghi del sinistro e dei danni ai veicoli;
- Documentazione sanitaria in possesso del richiedente; In caso di lesioni micropermanenti, dopo la dichiarazione di avvenuta guarigione, il richiedente dovrà far pervenire documentazione attestante l'entità delle lesioni subite e la loro valutazione medico-legale;

Il richiedente dovrà denunciare la verifica del Sinistro all'ente entro e non oltre 30 giorni dalla verifica dello stesso al fine di consentire le opportune e necessarie verifiche da parte degli uffici preposti; Le richieste presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione se l'interessato non fornisce una motivata e documentata giustificazione del ritardo.

Ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, il Responsabile del Settore Tecnico, con l'ausilio della Polizia Locale che dovrà produrre apposita relazione in merito al sinistro, istruirà la pratica esprimendo motivato parere sulla fondatezza e accoglibilità della stessa.

Verificata la sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva, il Responsabile del Servizio Amministrativo potrà procedere con la sottoscrizione dell'atto di transazione, previa approvazione e autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora al momento della presentazione dell'istanza la documentazione necessaria non è ancora disponibile i 30 giorni iniziano a decorrere dal momento della produzione dei documenti mancanti.

Con successiva determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario prende atto dell'atto di transazione sottoscritto tra le parti e liquida le spese stabilite nell'atto di transazione senza ulteriori atti.

Art. 5

Per la definizione e liquidazione delle transazioni sarà istituito apposito capitolo di bilancio.

ART. 6
NORME FINALI

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.